



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Irene Tricomi

Gualtiero Michelini

Ileana Fedele

Guglielmo Garri

Giovanni Maria Armone

Presidente

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

Lavoro pubblico prescrizione decorrenza

Ud.03/07/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24315/2023 R.G. proposto da:

Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-ricorrente-

contro

Caracciolo Vincenzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Menanno;

-controricorrente-

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonino
Sgroi, Carla d'Aloisio, Emanuele De Rose, Ester Ada Sciplino;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1054/2023 depositata il
26/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalla
Consigliera Ileana Fedele.

FATTI DI CAUSA



1. La Corte d'appello di Bari ha respinto l'impugnazione proposta dal Ministero dell'istruzione e del merito (già Ministero dell'istruzione) e, per l'effetto, ha confermato la statuizione con cui il Tribunale di Foggia, accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 2126 c.c., la natura sostanzialmente subordinata dell'attività lavorativa prestata da Vincenzo Caracciolo, a far data dal 1° luglio 2001 sino al 31 agosto 2016, in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato, con le medesime mansioni di assistente amministrativo appartenente al personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) e senza soluzione di continuità, aveva condannato il Ministero al pagamento delle relative differenze retributive e contributive maturate dalla sottoscrizione del primo dei contratti impugnati, disattendendo l'eccezione di prescrizione, che avrebbe cominciato a decorrere solo dalla cessazione del rapporto.

2. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il Ministero dell'istruzione e del merito sulla base di un unico motivo.

3. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-INPS e Vincenzo Caracciolo resistono con separati controricorsi.

4. La difesa del lavoratore ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2948 e 2935 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., con riferimento all'errata individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizione quinquennale.

2. La censura è fondata.

È noto che questa Corte, a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 28/12/2023, n. 36197, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono



nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un *metus* del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.

Il medesimo principio è stato affermato anche nelle ipotesi in cui la formale qualificazione del rapporto di lavoro, diverso da contratto a tempo determinato, come nella specie, non impedisca di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione (così, Cass. Sez. L, 30/04/2024, n. 11622, in tema di rapporto formalmente intrattenuto come lavoro socialmente utile).

3. La sentenza impugnata, che non ha fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato, va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/07/2026.

La Presidente

Irene Tricomi

